

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-145	del 28/02/2013
Oggetto	Servizio Sistemi Informativi. Adesione alla convenzione Consip “PC Portatili 11” relativa alla fornitura di Notebook elettronici a ridotto impatto ambientale per le sedi Arpa.	
Proposta	n. PDTD-2013-120	del 20/02/2013
Struttura adottante	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente adottante	Santovito Piero	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente proponente	Santovito Piero	
Responsabile del procedimento	Santovito Piero	

Questo giorno 28 (ventotto) febbraio 2013 presso la sede di Via Malvasia, 6A in Bologna, il Direttore del/della Servizio Sistemi Informativi, Dott. Santovito Piero, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Sistemi Informativi. Adesione alla convenzione Consip “PC Portatili 11” relativa alla fornitura di Notebook elettronici a ridotto impatto ambientale per le sedi Arpa.

VISTO:

- la D.D.G. n. 75 del 13/12/2012 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2013- 2015, del Piano Investimenti 2013-2015, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2013 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2013;
- la D.D.G. n. 76 del 13/12/2012- Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio e investimenti 2013;
- la D.D.G. n. 26 del 15/02/2013 - Programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2013 per il funzionamento del Servizio Sistemi Informativi;
- la D.D.G. n. 83 del 21/12/2012 di approvazione delle Modifiche al Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/DG) ;

PREMESSO:

- che si rende necessario provvedere, in seguito alla ricognizione puntuale svolta dal Servizio Sistemi Informativi, alla fornitura per le strutture di Arpa di Notebook elettronici;
- che non sono presenti su Intercent- ER convenzioni attive per la fornitura di Pc Portatili;
- che Consip S.p.A., secondo la normativa vigente, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dei contraenti per la “Fornitura di personal computer portatili a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le P.A.”, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 2 Lotti ed indetta con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 142 in data 02/12/2011 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-231 del 01/12/2011;
- che la ditta Esprinet S.p.A., in qualità di impresa mandataria capo-gruppo del RTI insieme alla mandante Converge S.p.A., è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra indetta a tal fine da Consip S.p.A. (CIG n. 3408107ADB), e a seguito della stipulazione della Convenzione per la fornitura di Personal Computer Portatili a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le P.A., (Convenzione allegato sub A al presente atto) con decorrenza dal 01/08/2012 e durata di 9 mesi prorogabile di ulteriori sei, il fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura, oggetto della presente convenzione e ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura,

alle condizioni, modalità e termini stabiliti nell'atto stesso e nelle Condizioni Generali, allegato sub B), nonché sulla base dei contenuti della Guida alla Convenzione allegato sub C);

- che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore, attraverso l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura effettuato dalla prime nei confronti del secondo;

RICHIAMATO:

- il regolamento Arpa in materia di approvvigionamento, come approvato con D.D.G. n. 87 del 17/11/2009, che all'art. 3 comma 2 prevede espressamente l'obbligo di aderire alle convenzioni quadro stipulate dall'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, denominata INTERCENT-ER e la facoltà di aderire alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A;

PRESO ATTO:

- che non essendo attualmente disponibili convenzioni stipulate da Intercent E-R per forniture analoghe, è possibile aderire alla succitata Convenzione Consip per la fornitura di Personal Computer Portatili a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 59 della l. 23/12/2000 n. 388, mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura;

- che l'adesione alla convenzione sopra specificata permette di conseguire i vantaggi di un risparmio di spesa sul prodotto e sui costi di un'autonoma procedura di acquisto;

- che la tipologia di Pc portatile (per bassa mobilità – desktop replacements) riconosciuta come più idonea agli utilizzi previsti, è stata individuata nell'ambito della suddetta Convenzione e trattasi precisamente dei Portatili Acer Travelmate 5760 Windows (codice articolo TM_5760_W);

CONSIDERATO:

- che da parte del Servizio Sistemi Informativi di Arpa E-R, è stata manifestata l'esigenza di provvedere alla fornitura di Notebook Acer Travelmate 5760 Windows (codice TM_5760_W) per un quantitativo di 9 unità;

- che l'importo unitario stabilito nella Convenzione Consip per la fornitura di "PC portatili 11", stipulata con l'RTI Esprinet S.p.A. (Mandataria) e Converge S.p.A. (Mandante), per quanto concerne i prodotti d'interesse, e come dettagliati nel riepilogo allegato sub D) al presente atto, è:

- Acer Travelmate 5760 Windows: euro 499,00 + IVA 21%

PRESO ATTO PERTANTO CHE:

- il numero complessivo di Pc Portatili Travelmate 5760 Windows da ordinare è di:

- N. 9 (codice TM_5760_L);

- tutti gli articoli dovranno essere consegnati direttamente presso le strutture richiedenti, agli indirizzi indicati nel file allegato sub E) al presente atto e previo accordo con i referenti ivi specificati;

RILEVATO

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
- che tale acquisto risulta coerente con la Politica degli acquisti verdi, approvata da Arpa con D.D.G. n. 73 del 13/10/2011, per le seguenti caratteristiche ambientali dei prodotti:
 - rispetto dei requisiti di compatibilità elettromagnetica stabiliti nella direttiva 2004/108/CE recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 194;
 - conformità alla direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of Hazardous Substances" (RoHS), recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 151/2005;
 - rispetto dei requisiti stabiliti nel D. Lgs. 88/2008, che recepisce la direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti;
 - conformità al D.Lgs. 15/2011 che recepisce la direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia;
 - conformità al Regolamento (UE) n. 1103/2010 della Commissione del 29 novembre 2010 che stabilisce, ai sensi della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, norme relative all'etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli;
 - possesso dell'etichetta EPA ENERGY STAR versione 5.0 o equivalente;

RITENUTO:

- di aderire pertanto alla suddetta Convenzione stipulata da Consip con l'RTI Esprinet S.p.A. (Mandataria) e Converge S.p.A. (Mandante) per la fornitura di Notebook elettronici, data la particolare convenienza dei prezzi e delle condizioni contrattuali in essa stabiliti;
- di dover specificare, come richiesto espressamente al punto 2.2.1. nel documento "Guida alla convenzione", nel campo note dell'ordinativo di fornitura, che il sistema operativo Windows deve essere preinstallato nella versione a 64 bit (invece della versione a 32 bit);

DETERMINATO UN COSTO:

-di Euro 4.491,00 + IVA pari ad Euro 5.434,11 per la fornitura di n. 9 Pc Portatili Travelmate 5760 Windows (al costo unitario di Euro 499,00 + Iva)

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del decreto legge 1 Luglio 2009 n. 78, "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/2009, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2013 -Linee guida" della D.D.G. 76 del 13/12/2012";

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi Dott. Piero Santovito, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n.32/93 nonché dell'art. 10 del Dlgs. 163/2006, è il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito;

-che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;

DATO ATTO INOLTRE:

- del parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento sul Decentramento amministrativo, dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di aderire, per i motivi in premessa esposti e ai sensi dell'art. 26 della l. 23.12.1999, alla Convenzione CONSIP "PC Portatili 11" per la fornitura di Notebook a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi stipulata tra Consip e l'RTI Esprinet S.p.A. (mandataria) e Converge S.p.A. (mandante).

2. di provvedere pertanto all'emissione dell'ordinativo di fornitura nei confronti dell'RTI Esprinet S.p.A. (Mandataria) e Converge S.p.A. (Mandante) per la fornitura di:

- Numero 9 Personal Computer portatili (per basse esigenze di mobilità - desktop replacements), codice TM_5760_W, importo unitario Euro 499,00, per un importo complessivo pari ad Euro 4.491,00 + IVA 21% pari ad Euro 5.434,11.

3. di dover specificare, nel campo note dell'ordinativo di fornitura, che il sistema operativo Windows dovrà essere preinstallato nella versione a 64 bit (invece della versione a 32 bit).

4. di dare atto che il costo complessivo di Euro 4.491,00 + IVA 21% pari ad Euro 5.434,11, relativo al presente provvedimento, riveste natura di investimenti informatici, è compreso nel budget annuale 2013 investimenti con riferimento al centro di responsabilità del Servizio Sistemi Informativi e le relative quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2013 saranno comprese nel budget annuale di esercizio e nel conto economico preventivo pluriennale delle strutture richiedenti.

5. di delegare la Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e servizi, dott.ssa Elena Bortolotti, a sottoscrivere i relativi ordinativi di fornitura.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
(F.to Piero Santovito)



CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO N. 1 CIG - 3408107ADB

TRA

Consip S.p.A. a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 21 maggio 2012 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

Esprinet S.p.A. - sede legale in Nova Milanese (MB), Via Giuseppe Saragat n. 4, capitale sociale Euro 7.860.651,00=, iscritta al Registro delle Imprese di MB al n. 05091320159, P. IVA 02999990969, domiciliata ai fini del presente atto in Nova Milanese (MB), Via Giuseppe Saragat n. 4, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Alessandro Cattani, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante **Converge S.p.A.** con sede legale in Roma, Via Mentore Maggini n. 1, capitale sociale Euro 1.640.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 04472901000, P. IVA 04472901000 domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Mentore Maggini n. 1, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Milano dott.ssa Alessandra Sanfelici repertorio n. 19266 (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**")

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti



politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette Pubbliche Amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di *"Information Technology"*;
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2011 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di Personal Computer



portatili a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 2 (due) Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 in data 02/12/2011 e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 231 in data 01/12/2011;

- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto n. 1 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n. 8319/8200/543636/231/2012 per un importo di Euro 908.100,00= (novecentoottomilacento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n. 8319/8200/543638/232/2012 per un importo pari ad Euro 20.500,00= (ventimilacinquecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla GBS S.p.A. ed avente n. 504839 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) **[inserire in caso di firma digitale]** che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relative appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "E";
 - e) **Collaudo e Data di Accettazione**: per **Collaudo** si intende la verifica di conformità eseguita direttamente dall'Amministrazione ordinante, per le apparecchiature consegnate - componenti hardware e programmi software forniti - con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di Offerta Tecnica e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d'uso. Per **Data di Accettazione** si intende la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura;
 - f) **Fornitore**: il Raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario del Lotto n. 1 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - g) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.



3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e relative Appendici e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di Personal Computer portatili, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture:

- per il LOTTO 1 -

- fornitura di Personal Computer Portatili per basse esigenze di mobilità in acquisto, rispondenti alle Caratteristiche Tecniche sistema base stabilite nel paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico e ai requisiti di conformità stabiliti nel paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico, nonché alle caratteristiche migliorative eventualmente offerte anche in ragione di quanto stabilito nel paragrafo 4.3.1 del Capitolato Tecnico, configurati con il Sistema Operativo scelto dall'Amministrazione Contraente secondo quanto stabilito nel paragrafo 4.1.17 del Capitolato Tecnico;
- fornitura dei dispositivi opzionali di seguito stabiliti se espressamente richiesti dall'Amministrazione Contraente:
 - Batteria secondaria, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.1 del Capitolato Tecnico;
 - Dispositivo port replicator/docking station, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.2 del Capitolato Tecnico;
 - Dispositivo di memorizzazione portatile (Memory key USB), con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.3 del Capitolato Tecnico;tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a n. 12.000= Personal Computer portatili per basse esigenze di mobilità.

3. Le Amministrazioni che intendono utilizzare la Convenzione potranno ordinare un quantitativo di Personal Computer Portatili, aventi la medesima configurazione, uguale o superiore al quantitativo minimo ordinabile per singolo Ordinativo di



Fornitura pari a n. 5 unità per il Lotto 1; resta ferma la facoltà del Fornitore di accettare, dandovi esecuzione, anche Ordinativi inferiori a detto quantitativo minimo, dandone comunicazione a Consip S.p.A. e all'Amministrazione interessata.

4. Unitamente alle forniture di cui al precedente comma 2, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi e attività connessi alla fornitura, e segnatamente:
 - predisposizione di apparati, consegna e installazione come descritto nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico;
 - ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico
 - assistenza in remoto, come descritto nel paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico;
 - assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro, come descritto nel paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico, comprensiva della assistenza on-site e mediante la struttura organizzativa ed infrastruttura tecnologica, tutto per un periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione della fornitura;
 - sito Internet delle Convenzioni, di cui al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico;
 - reportistica, come descritto nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico;
 - monitoraggio della convenzione, di cui al capitolo 8 del Capitolato Tecnico;forniture e servizi dovranno essere eseguiti dal Fornitore nel rispetto degli adempimenti relativi alla assicurazione della qualità, di cui al paragrafo 7.4 del Capitolato Tecnico e nel rispetto degli indicatori di qualità e livelli di servizio, secondo quanto stabilito nel capitolo 9 del Capitolato Tecnico.
5. In ogni caso le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F. In particolare, qualora le apparecchiature oggetto delle forniture di cui alla presente Convenzione non siano conformi e rispettino le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, ovvero non siano conformi e rispettino almeno le caratteristiche migliorative offerte in sede di gara, ciò è causa di inadempimento contrattuale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 delle Condizioni Generali.
6. I dispositivi opzionali non potranno essere ordinati autonomamente dalle Amministrazioni Contraenti, bensì contestualmente all'Ordinativo di Fornitura relativo alla fornitura dei Personal Computer Portatili cui si riferiscono; non è possibile, quindi, ordinare i dispositivi opzionali successivamente all'Ordinativo di Fornitura iniziale ed il Fornitore, pertanto, non è obbligato ad accettare ed eseguire Ordinativi di Fornitura relativi ai soli predetti dispositivi opzionali. Ciascun singolo dispositivo opzionale potrà essere acquistato al più in quantità pari al numero dei Personal Computer Portatili ordinati.
7. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e



nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.

8. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28 ottobre 1985.
9. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 9 (nove) mesi a decorrere dal 01/08/2012; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla Data di Accettazione della fornitura.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nei suoi allegati, a:
 - a) garantire che i Personal Computer Portatili ed i dispositivi opzionali forniti ai sensi della presente Convenzione abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di cui all'Offerta Tecnica e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
 - b) erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o



- alla Consip S.p.A, di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque che ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati in Offerta Tecnica;
- d) manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il Fornitore garantisce che tutti i prodotti offerti (Personal Computer Portatili e dispositivi opzionali) ed oggetto della presente Convenzione sono originali, liberi da vincoli o diritti a favore di terzi e che, altresì, sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica; il Fornitore garantisce, altresì, che i beni consegnati sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che hanno diritto a richiedere l'esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale rilasciato dalle competenti autorità, il Fornitore dichiara di essere in possesso del predetto Nulla Osta.
4. Qualora l'Amministrazione contraente dei singoli contratti di fornitura ne faccia espressa richiesta tramite il relativo ordinativo, il fornitore aggiudicatario si impegna a fornire tutti i dati identificativi del/dei prodotto/i oggetto del contratto di fornitura stesso, necessari al fine di consentirne la codificazione NATO. Ogni informazione in merito è pubblicata sul sito internet: www.codmat.difesa.it

ARTICOLO 7

PREDISPOSIZIONE APPARATI, CONSEGNA E INSTALLAZIONE, COLLAUDO E ACCETTAZIONE, RITIRO APPARECCHIATURE USATE (R.A.E.E)

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. Preliminarmente alla consegna e nell'ambito del servizio di predisposizione apparati, il Fornitore dovrà configurare i Personal Computer Portatili con i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall'Amministrazione Contraente e precaricare e rendere funzionante il sistema operativo scelto dall'Amministrazione, tutto secondo quanto stabilito nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico.
3. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", messa in esercizio, rimozione ed asporto dell'imballaggio, verifica di funzionalità.
4. La consegna della fornitura si intende altresì comprensiva:
- a) delle licenze d'uso a tempo indeterminato del sistema operativo;
 - b) del/i CD-ROM/DVD-ROM per l'installazione del software e dei drivers, di cui al paragrafo 4.1.17 del Capitolato Tecnico;
 - c) della documentazione e della manualistica tecnica e d'uso dell'hardware e del software, secondo le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché della documentazione relativa alla sicurezza delle apparecchiature;



- d) della dichiarazione, resa dal medesimo Fornitore, attestante la corrispondenza delle apparecchiature consegnate con quelle descritte nell'Offerta Tecnica e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico.
5. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna, l'installazione e la messa in esercizio, entro i seguenti termini perentori:
- a) per Ordinativi di Fornitura aventi ad oggetto il quantitativo minimo ordinabile, di cui all'art. 4, comma 3, e fino a n. 100 Personal Computer Portatili, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;
 - b) per Ordinativi di Fornitura da n. 101 fino a n. 500 Personal Computer Portatili, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;
 - c) per Ordinativi di Fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 Personal Computer Portatili, entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;
 - d) per Ordinativi di Fornitura superiori a n. 1.000 Personal Computer Portatili, entro il termine perentorio di 75 (settantacinque) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo.

Tuttavia, ai fini della determinazione del termine massimo di consegna ed installazione di Personal Computer Portatili, al raggiungimento del numero massimo di n. 2.000 installazioni pianificate al mese per ciascun lotto, calcolato mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell'Ordinativo di Fornitura all'interno dei termini di cui sopra, il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo posticipandole, sempre nel rispetto della sequenza di ricezione degli Ordinativi di Fornitura, fino al rientro nel limite di n. 2.000 installazioni per il lotto 1.

Tale limite è abbassato a n. 1.000 installazioni, per il primo mese di attivazione della Convenzione.

In tal caso il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione Contraente, entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordinativo di fornitura, che il termine massimo di consegna di Personal Computer Portatili ordinati risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, in ragione del raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previste. L'Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla predetta comunicazione, ha la facoltà di recedere dal contratto di fornitura qualora, per giustificati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze.

6. All'atto della consegna ed installazione, il Fornitore dovrà redigere un "verbale di consegna", in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature, nonché dovranno essere indicati: la data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, la data dell'avvenuta consegna ed installazione, il numero dell'Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo di installazione, il numero delle apparecchiature



oggetto del verbale, il numero delle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura. Ciascuna apparecchiatura consegnata dovrà avere l'etichetta di cui al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico.

7. Entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna di cui al precedente comma, i Personal Computer Portatili oggetto dell'Ordinativo di Fornitura verranno sottoposti a collaudo, secondo quanto stabilito nel presente atto e nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico, dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo.

Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, salvo il caso in cui l'Amministrazione Contraente non si sia riservata il collaudo a campione, da specificare nella comunicazione di cui sopra.

8. Il collaudo è inteso quale verifica che le apparecchiature consegnate - componenti hardware e programmi software forniti - siano conformi con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di Offerta Tecnica e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d'uso, pertanto il collaudo si intende positivamente superato solo se le apparecchiature oggetto della verifica risultino funzionare correttamente.

Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore se presente; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.

9. Con il verificarsi di due condizioni quali: a) la consegna della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, nonché b) l'esito positivo del collaudo, la fornitura è accettata dall'Amministrazione Contraente; la data del relativo verbale di collaudo verrà considerata quale Data di Accettazione della fornitura; qualora quanto oggetto di un Ordinativo di Fornitura sia sottoposto a consegne ripartite, ovvero a più sessioni di collaudo, per Data di Accettazione della fornitura sarà considerata la data del verbale positivo relativo alle ultime apparecchiature collaudate.

10. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna, entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, a sostituire i Personal Computer Portatili, ovvero a svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. L'Amministrazione contraente, nel caso intenda espletare il collaudo a campione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.P.C.M. n. 452/1997, ripeterà le operazioni di collaudo anche su un campione della fornitura diverso da quello già esaminato.

11. Anche il secondo collaudo verrà effettuato secondo le modalità, tempi e penali di cui sopra; in caso di esito negativo di detto collaudo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 13.

12. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Consip S.p.A., l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, di verifiche delle apparecchiature consegnate alle Amministrazioni Contraenti per le quali non sia stato effettuato il collaudo da parte delle Amministrazioni medesime di cui al precedente comma 7, fino ad un massimo di n. 10 (dieci) verifiche a campione (di seguito "Prime Verifiche"), effettuate dal Laboratorio di prova accreditato, scelto dal Fornitore, come descritto e secondo le modalità stabilite nel



paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico, su un campione di apparecchiature consegnato all'Amministrazione Contraente.

13. A tal fine, il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.
14. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese ed oneri: i) alla consegna del campione dell'apparecchiatura presso il Laboratorio; ii) alla riconsegna del campione sottoposto a Prima Verifica presso l'Amministrazione Contraente entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima, risultante dal relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
15. Qualora una Prima Verifica abbia esito negativo (ove per negativo si intende anche il riscontro di parziali differenze nei requisiti di prodotto fornito rispetto a quelli offerti):
 - a) la Consip S.p.A. non procederà al decremento del numero delle Prime Verifiche e potrà eseguire n. 5 (cinque) prove di conformità (di seguito, anche "Ulteriori Verifiche") sulle apparecchiature anche relative ad altri Contratti di fornitura; anche per le Ulteriori Verifiche si applica quanto stabilito nel presente atto per le Prime Verifiche;
 - b) il Fornitore è obbligato a sostituire le apparecchiature e a consegnare, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima come risultante dal relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, apparecchiature conformi con le caratteristiche dichiarate in sede di offerta o, comunque, stabilite nel Capitolato.
16. Inoltre e salvo in ogni caso quanto sopra stabilito, qualora abbiano esito negativo almeno 3 (tre) verifiche (sia Prime Verifiche che Ulteriori Verifiche), la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione.
17. Resta inteso che tutti gli oneri e le spese per Prime ed ulteriori Verifiche, ivi incluse quelle relative alle analisi effettuate dal Laboratorio, nonché quelle di imballaggio, trasporto e consegna dei campioni, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.
18. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche ispettive, anche in corso d'opera, in ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
19. Come meglio espresso nel Capitolato tecnico, ai sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio di ritiro dell'esistente, per apparecchiature in possesso dell'Amministrazione medesima anche prima della stipula della Convenzione.
20. Il servizio di ritiro dovrà avvenire nei tempi e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico.
21. Il fornitore dovrà osservare le disposizioni del D.Lgs.151/2005 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i., del D.M. 8 marzo 2010 n.65 e del D.Lgs. 205/2010 per l'espletamento delle attività di ritiro dei RAEE.
22. Il Fornitore si impegna, inoltre, a consegnare all'Amministrazione il formulario di cui all'art. 188, comma 3 lett. b) e 188 bis del surrichiamato decreto legislativo nelle modalità e termini ivi previsti ed al conferimento dei RAEE ai soli impianti di



smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e ss.m.i..

23. Il Fornitore si impegna, infine, ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss. del D.lgs. 152/06 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi. Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al d.lgs. 188/08.
24. Resta inteso che alla stregua di tutte le disposizioni normative sopra richiamate disciplinanti *ex lege* gli adempimenti posti a carico del fornitore per il corretto espletamento del servizio di ritiro, l'Amministrazione è sollevata da qualsivoglia responsabilità in caso di inottemperanza del Fornitore alle norme di legge, come ivi espressamente richiamate, fatti salvi i diritti alla stessa spettanti ai sensi della normativa in argomento.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di assistenza e manutenzione per 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione della fornitura, secondo le modalità e i termini stabiliti nella presente Convenzione e nei paragrafi 6.3 e 6.4 del Capitolato Tecnico con riferimento all'assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro.

La richiesta di intervento di assistenza tecnica dovrà avvenire mediante il Call Center di cui al successivo comma 2.

La prestazione del servizio dovrà essere garantita anche attraverso la infrastruttura tecnologica di cui al paragrafo 6.4.2 del Capitolato Tecnico.

2. Dalla Data di Attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di Call Center con funzioni di centro di ricezione e gestione degli Ordinativi di Fornitura, nonché delle richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni di guasti e la gestione dei malfunzionamenti, con numero telefonico, un numero fax ed un indirizzo di posta elettronica dedicati, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, esclusi sabato, domenica e festivi, le chiamate effettuate oltre le 17:30 dovranno essere registrate mediante segreteria telefonica e si intenderanno come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo, tutto secondo le modalità e termini stabiliti nel paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico.

A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione ed alla data ed ora stimata di intervento dell'operatore on site per la risoluzione della problematica evidenziata, fatto salvo il termine per la rimozione del malfunzionamento; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

3. Nell'ambito del servizio di reportistica, il Fornitore dovrà fornire, con le modalità prescritte nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico:
 - a. la reportistica mensile relativa ai Flussi di cui all'appendice 1 del Capitolato Tecnico, da consegnare alla Consip S.p.A. entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati relativi agli Ordinativi emessi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;



- b. eventuali ulteriori report “ad hoc” richiesti dalla Consip S.p.A. via e-mail o fax (basati comunque sulla banca dati del Sistema Informativo della Convenzione) da consegnare entro i termini indicati dalla Consip S.p.A. nella richiesta del report specifico, con un massimo di 5 report “ad hoc” al mese.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

4. Inoltre, se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà svolgere l'attività di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).
Qualora richiesto, il servizio dovrà essere prestato alle condizioni ed ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico.
5. Il Fornitore si obbliga a prestare forniture e servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ivi inclusi i capitoli 6, 7 e 8, ovvero il Piano della Qualità approvato dalla Consip S.p.A. di cui al paragrafo 7.4.1 del medesimo Capitolato Tecnico, Piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
6. In particolare e salvi i livelli di servizio comunque stabiliti nella presente Convenzione, con riferimento al servizio di manutenzione in garanzia, il Fornitore si obbliga ad intervenire, rimuovere il malfunzionamento dell'apparecchiatura (sia nella configurazione base, che i singoli dispositivi opzionali), intendendosi per malfunzionamento ogni difformità dell'apparecchiatura in esecuzione delle specifiche indicate nella documentazione tecnica e manualistica d'uso e ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura medesima entro il termine perentorio 8 (otto) ore lavorative dalla richiesta di intervento al Call Center, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Con riferimento al Call Center, il Fornitore si obbliga a garantire i seguenti livelli minimi di servizio, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:
 - a) risposta entro 20”, per il 90% delle chiamate ricevute; verrà misurato il tempo che intercorre tra l'inizio della chiamata e la risposta da parte dell'operatore; in caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata;
 - b) la percentuale di chiamate perdute non dovrà essere superiore al 4%.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica.

In particolare:

- a. il prezzo unitario di ciascun Personal Computer Portatile è comprensivo, oltre che dell'apparecchiatura nella sua configurazione base con il sistema operativo



- prescelto, di quanto a corredo della medesima apparecchiatura, delle licenze d'uso a tempo indeterminato dei programmi software forniti, nonché della prestazione dei servizi connessi, ivi incluso il servizio di assistenza e manutenzione per 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione e, comunque, delle ulteriori attività contrattuali;
- b. il prezzo di ciascun dispositivo opzionale è dovuto se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer Portatile nella configurazione base ed è comprensivo di ogni attività di consegna e installazione e quant'altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti hardware e software per il corretto funzionamento del medesimo dispositivo.
- c. Il prezzo unitario di ciascun Personal Computer Portatile e dispositivo opzionale, è e si intende comprensivo della prestazione dei servizi connessi e, comunque, di ogni attività necessaria per l'esatto adempimento contrattuale.
2. I predetti corrispettivi saranno fatturati alla Data di Accettazione e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 00000000395, intestato alla Esprinet S.p.A. (mandataria del RTI con la mandante Converge S.p.A.) presso la Banca Popolare Commercio e Industria Agenzia di Legnano, Codice IBAN IT43T0504820201000000000395. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
- Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali.
3. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 10

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il **"Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze"** allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente



comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 11

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, installazione e messa in esercizio, di cui al precedente articolo 7, comma 5, nonché nei casi di ritardo nella consegna rispetto ai termini stabiliti nel precedente articolo 7, comma 14 e comma 15, lettera b, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna, unitamente ai Personal Computer Portatili quanto a corredo degli stessi, come stabilito al precedente articolo 7, comma 4.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo, di cui al precedente articolo 7, comma 10, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni ora lavorativa di ritardo - intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 17:30 dal lunedì al venerdì, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi - non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura, di cui al precedente articolo 8, comma 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per cento), per ciascuna ora lavorativa di ritardo, del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00= (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. In caso di non corretta applicazione da parte del Fornitore di quanto stabilito al precedente articolo 7, comma 5, in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni unità di installazioni in meno rispetto al limite stabilito nel predetto comma, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata dalla Consip (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale stabilita per le chiamate perdute del Call Center di cui al



precedente articolo 8, comma 7, ovvero rispetto alla percentuale stabilita per il tempo di risposta del Call Center di cui al precedente articolo 8, comma 7, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), per ogni punto, o frazione, percentuale di scostamento rispetto al predetto livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), di cui al precedente articolo 7, comma 20 e di cui al Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 8.3 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
9. Al di fuori dei casi di applicazione delle penali di cui al presente articolo, nell'ipotesi in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni applicheranno al Fornitore medesimo una penale fino al 5% (cinque per cento) del valore della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 12

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della



Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 19/06/2012 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. avente n. 8319/8200/543636/231/2012 di importo pari ad Euro 908.100,00= (novecentoottomilacento/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.

2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo annuale soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra.

Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.

3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 19/06/2012 e avente n. 8319/8200/543638/232/2012 pari ad un importo di Euro 20.500,00 = per il Lotto 1.
4. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione i seguenti casi:
 - a) qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 7, comma 11;
 - b) qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
 - c) qualora il Fornitore non rispetti quanto dichiarato nel precedente articolo 6, commi 2 e 3;
 - d) qualora avvenga il superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell'articolo 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali.
2. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., inoltre, avranno facoltà di risolvere, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura, ovvero la Convenzione, laddove abbiano totale o parziale esito negativo le verifiche sulle apparecchiature fornite di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera c).



3. In particolare, senza pregiudizio nell'applicazione delle penali, nelle ipotesi di risoluzione, in tutto o in parte, dei singoli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di rifornirsi ove riterranno più opportuno del quantitativo di Personal Computer Portatili non fornito in tempo utile dal Fornitore; in tal caso di esecuzione in danno, il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dalle Amministrazioni Contraenti.
4. Con l'esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministrazione Contraente, si deroga a quanto stabilito nell'articolo 12, comma 7, delle Condizioni Generali.
5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 14

SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - installazione, manutenzione, RAEE a Ditta in possesso del NOS per far fronte agli ordinativi di fornitura delle Amministrazioni che hanno diritto a richiedere l'esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 15

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio Generale, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 16

FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire un Personal Computer Portatile o un dispositivo opzionale oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla Consip S.p.A.:
 - a) dichiarazione di "fuori produzione" del produttore, nonché
 - b) dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
2. Solo all'esito della verifica di detta documentazione da parte della Consip S.p.A., la medesima Consip S.p.A. ha la facoltà di:
 - recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione, ovvero



- esonerare il Fornitore dalla fornitura del Personal Computer Portatile o del dispositivo opzionale dichiarato “fuori produzione”, eventualmente sostituendolo con altro con funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quello sostituito.

ARTICOLO 17

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

ARTICOLO 18

PROPRIETA' DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITA' DELLE LICENZE

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente acquisisce la proprietà dei Personal Computer Portatili e dispositivi opzionali a partire dalla Data di Accettazione; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni alle apparecchiature fornite, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
2. Le licenze d'uso a tempo indeterminato sono cedute o trasferite in capo all'Amministrazione Contraente, che ne sarà titolare, dalla Data di Accettazione della fornitura; le licenze, tuttavia, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software sulle apparecchiature fornite da parte del personale dell'Amministrazione Contraente e di terzi da queste autorizzati.

ARTICOLO 19

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti



attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 19/07/2012

CONSIP S.p.A.

Dott. Domenico Casalino

C.F.: CSLDNC62A11L219F

Certificatore: Postecon CA2

Validità: dal 19/05/2011 al 19/05/2014

IL FORNITORE

Ing. Alessandro Cattani

C.F.:CTTLN63M15F205R

Certificatore: Infocert

Validità: dal 01/04/2010 al 01/04/2013

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Predisposizione apparati, Consegna e installazione, Collaudo e accettazione, Ritiro apparecchiature usate); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 19 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del



contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 19/07/2012

IL FORNITORE

Ing. Alessandro Cattani

C.F.: CTTLN63M15F205R

Certificatore: Infocert

Validità: dal 01/04/2010 al 01/04/2013

Dati Identificativi Offerta			Prezzo	Unità di Misura	Data ultimo aggiornamento			
Fornitore	Codice Articolo Fornitore	Denominazione Commerciale				Acquisto Verde	Articolo Prodotto	Tipologia Contratto
ESPRINET S.P.A.	TM_5760_L	Travelmate 5760	416,00	Pezzo	2012-07-20 09:00	SI	TM_5760_L	Acquisto
ESPRINET S.P.A.	TM_5760_W	Travelmate 5760	499,00	Pezzo	2012-07-20 09:00	SI	TM_5760_W	Acquisto

Marca	Area di Consegna	Termini di Pagamento	Assistenza	Tipologia dispositivo	Processore	Dimensione schermo	Sistema operativo	Capacità RAM (MB)
Acer	PIEMONTE, VAL D'AOSTA, LIGURIA, EMILIA, ABRUZZO, MOLISE, SICILIA, SARDEGNA	60 GG DFFM	36 mesi	Personal computer	Intel core i5 21366	1366 x 768	Linux Ubuntu	4 GB
Acer	PIEMONTE, VAL D'AOSTA, LIGURIA, EMILIA, ABRUZZO, MOLISE, SICILIA, SARDEGNA	60 GG DFFM	36 mesi	Personal computer	Intel core i5 21366	1366 x 768	Windows 7 professional	4 GB

ALTRI PARAMETRI TECNICI								
di dello schermo	Hard Disk (GB)	PP Peso [Kg]	Note	Audio	Chipset	ntroller grafico	ioni mm (W)	tivo di punta
15,6	500	2,36	Inclusi: borsa	high definition	Intel HM65	Intel HD Grap	377 x 253 x 3	Touchpad inte
15,6	500	2,36	Inclusi: borsa	high definition	Intel HM65	Intel HD Grap	377 x 253 x 3	Touchpad inte

Dispositivo WP	Memory card read	Modem	Porte	Scheda di rete LAN	Scheda WAN	Tastiera	Benchmark	Benchmark pro
Bluetooth 2.1	5 in 1 Media	Nilox 56K V.9	VGA, HDMI, n	Qualcomm At	Qualcomm At	Italiana con s	BAPCO Mobile	301
Bluetooth 2.1	5 in 1 Media	Nilox 56K V.9	VGA, HDMI, n	Qualcomm At	Qualcomm At	Italiana con s	BAPCO Mobile	301

Loggia dello schermo	Loggia Hard	Loggia memoria	Unità DVD	Tipo Batteria	benchmark	mark durata batteria (minuti)
LCD retroillum	Serial ATA II	1333 MHz	DVD-RW Pion	Lithium Ion 4	BAPCO Mobile	360
LCD retroillum	Serial ATA II	1333 MHz	DVD-RW Pion	Lithium Ion 4	BAPCO Mobile	360

Guida alla Convenzione

**Convenzione per la fornitura di PC portatili e dei
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai
sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488
e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388**

- lotto 1 -



INDICE

1.	Premessa	3
2.	Oggetto della convenzione.....	3
2.1.	Durata della convenzione e dei contratti.....	3
2.2.	Prodotti.....	3
2.2.1.	Personal computer Acer Travelmate 5760.....	3
2.2.2.	Opzione batteria secondaria	5
2.2.3.	Opzione docking station	5
2.2.4.	Opzione Memory key USB.....	5
2.3.	Servizi	5
2.3.1.	Consegna e installazione.....	5
2.3.2.	Assistenza e manutenzione	7
2.3.3.	Ritiro per smaltimento PC dismessi.....	7
3.	Modalità della fornitura	8
3.1.	Requisiti di conformità	8
3.2.	Collaudi.....	8
4.	Condizioni economiche	9
4.1.	Corrispettivi	9
4.2.	Procedure di applicazione delle penali	9
5.	Fatturazione e pagamenti	12
6.	Come Ordinare.....	13
6.1.	Registrazione.....	13
6.2.	Ordinativo di fornitura	13
7.	Riferimenti del fornitore	15
7.1.	Call Center	15
7.2.	Responsabile generale del servizio	16
8.	Allegati.....	17
8.1.	Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali.....	17
8.2.	Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali	19



1. Premessa

La presente Guida ha l'obiettivo di illustrare la **Convenzione per la “fornitura di PC Portatili e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1”**, stipulata tra la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e il RTI Esprinet S.p.A. - Converge S.p.A. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario del Lotto 1 della procedura di gara.

Il sistema delle Convenzioni è regolato, in particolare, dall'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dall'art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, dal D.M. 24 febbraio 2000 e dal D.M. 2 maggio 2001.

La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti, pertanto le informazioni in essa contenute non possono essere motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip.

Gli ordinativi di fornitura dovranno essere inviati direttamente al Fornitore, secondo quanto esposto nel paragrafo 6, previa registrazione on line, qualora non avvenuta in precedenza, al sistema degli Acquisti in Rete.

Si rammenta che ogni obbligazione derivante dall'invio dell'ordinativo di fornitura (dal rispetto dei livelli di servizio all'eventuale applicazione delle penali) è fra l'Amministrazione ed il Fornitore e che il Fornitore è il solo responsabile dell'adempimento contrattuale.

La presente guida unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione è disponibile sul sito internet <http://www.acquistinretepa.it>, nella sezione Sei una amministrazione>Che strumento vuoi usare> PC portatili 11.

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, ecc.) e per il supporto alla navigazione del sito <http://www.acquistinretepa.it> è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800-906227.

2. Oggetto della convenzione

2.1. Durata della convenzione e dei contratti

La Convenzione in oggetto ha durata contrattuale di 9 (nove) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 6 (sei) mesi.

I singoli contratti hanno durata di 36 mesi.

2.2. Prodotti

2.2.1. Personal computer Acer Travelmate 5760

L'apparecchiatura è una PC portatile con schermo da 15,6". Le principali caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in Convenzione sono riportate di seguito.



ACER Travelmate 5760	
Caratteristiche fisiche	
Dimensioni (HxWxD)	377x253x33,8
Peso	2,36 kg
Hardware	
Processore	Intel core i5-2450M
Velocità processore	2,5 GHz
Memoria RAM	4 GB
Chipset	HM65
Processore Grafico	Intel HD Graphics 3000
Hard Disk	Seagate Momentus ST9500325ASG 500 GB
Unità Ottica	Pioneer DVD-RW DVRTD10RS
Schermo	
Dimensione	15,6"
Retroilluminazione	LED
Tecnologia	TFT LCD
Risoluzione	1366x768
Risoluzione massima output	1920x1080 (HDMI), 2048x1536 (VGA)
Connettori Video	
VGA	si
DVI	no
HDMI	si
Display Port	no
S-Video	no
Connettività Dati	
Ethernet	Qualcomm Atheros AR8151
Wi-Fi	Qualcomm Atheros AR5B97
Modem	Nilox esterno
Bluetooth	3.0
Connettori Dati	
USB 2.0	3
USB 3.0	no
FireWire	no
e-Sata	no
Lettore di schede di memoria	card reader 5 in 1
Express Card	no
Webcam	
Risoluzione	1,3 MP
Audio	
Chip	High definition audio
Microfono	integrato
Speakers	2
Connettore Microfono	si
Connettore Cuffia	si
Connettori altoparlanti	si
Sicurezza	
Lettore impronte digitali	si
TPM	no
Batteria	
Batteria base	Acer AS10D31 48 Whr 4400mAh 6 celle 360 min
Bundle e accessori	
Borsa	borsa Nilox notebook Carrying case
Mouse	mouse Nilox 10NXMP0800007
Cavo Kensington	si
Componenti opzionali	
Batteria secondaria	Acer AS10G3E 9 celle 9.000 mAh 99 Whr 780 min
Port replicator/Docking station	Nilox
Memory key USB	Nilox 16 GB

Ogni apparecchiatura è corredata di alimentatore e cavo di collegamento alla rete elettrica, cavi di collegamento alla rete locale (LAN) e alla rete telefonica (modem) e dei seguenti accessori:

- mouse esterno con due tasti e rotella di scrolling,



- cavo di bloccaggio con chiave,
- borsa da viaggio.

Ogni apparecchiatura può essere configurata, a scelta dell'Amministrazione, con uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft Windows 7 professional;
- Linux Ubuntu.

Nota: il sistema operativo Windows viene preinstallato nella versione a 32 bit, a meno che l'Amministrazione non richieda esplicitamente, nelle note dell'Ordinativo di Fornitura, l'installazione nella versione a 64 bit.

Con il sistema operativo Windows viene fornito il software antivirus McAfee con licenza d'uso di tre mesi.

Con il sistema operativo Ubuntu viene fornito il software antivirus AVG.

L'ordinativo minimo di apparecchiature, relativamente al Lotto 1, non può essere inferiore alle 5 (cinque) unità, a meno che il Fornitore non accetti ordini inferiori, da confermare volta per volta.

2.2.2. Opzione batteria secondaria

Su richiesta dell'Amministrazione viene fornita una batteria secondaria con capacità superiore rispetto a quella fornita con il PC portatile base e sostituibile a questa.

2.2.3. Opzione docking station

Su richiesta dell'Amministrazione viene fornito un dispositivo di "port replication" per l'espansione delle porte di collegamento con unità periferiche (LAN, USB, video, audio, ecc.). Il dispositivo è collegabile al PC mediante porta USB.

2.2.4. Opzione Memory key USB

Su richiesta dell'Amministrazione viene fornita una unità di memoria USB con capacità di 16 GB.

2.3. Servizi

2.3.1. Consegna e installazione

Tale servizio comprende le seguenti attività:

- imballaggio;
- trasporto;
- facchinaggio;
- consegna "al piano";
- asporto dell'imballaggio.

La consegna e l'installazione delle apparecchiature, nonché quanto a corredo delle stesse, è effettuata a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione nel relativo ordine.



La consegna (o consegne ripartite), l'installazione, la messa in esercizio e la verifica di funzionalità delle apparecchiature avvengono a cura del Fornitore nei seguenti termini:

- per ordinativi di fornitura da 5 apparecchiature (quantitativo minimo ordinabile per il lotto 1) fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della “Data ordine”;
- per ordini da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della “Data ordine”;
- per ordini da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della “Data ordine”;
- per ordini superiori a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 75 (settantacinque) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della “Data ordine”.

L'Amministrazione ha la facoltà di annullare l'Ordinativo di Fornitura entro un giorno lavorativo dall'invio del medesimo; scaduto tale termine l'Ordinativo diviene irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi esecuzione, nei termini e modi previsti dalla Convenzione.

Scaduto il predetto termine, il Fornitore assegna all'Ordinativo un numero progressivo e, entro un giorno lavorativo (ovvero entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordinativo), ne dà conferma all'Amministrazione tramite comunicazione via fax, riportando sul documento di conferma il numero progressivo assegnato all'ordine di fornitura, la data di registrazione ed il termine massimo di consegna delle apparecchiature secondo i termini di cui sopra.

Se il quantitativo globale di apparecchiature da consegnare mensilmente alle Amministrazioni supera il numero di 2.000 unità, il Fornitore può pianificare le installazioni eccedenti posticipandole rispetto ai termini sopra indicati, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi e fino al rientro nei predetti limiti di installazioni al mese; tali limiti vengono calcolati mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell'ordine all'interno dei termini di consegna di cui sopra.

In questo caso, in sede di conferma dell'ordine, il Fornitore dovrà esplicitare che il termine massimo di consegna delle apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, a motivo del raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previste.

L'amministrazione contraente, entro le 48 ore successive alla predetta comunicazione di conferma, ha facoltà di recedere dal contratto per motivi di urgenza, comunicandolo al fornitore.

Solo per il primo mese dalla data di attivazione della Convenzione, il limite di cui sopra viene abbassato da 2.000 unità al mese a 1.000 unità al mese.

Per ogni consegna, da effettuare con pacco sigillato (ovvero con etichetta sigillo comprovante l'integrità del pacco) contenente tutto il materiale ordinato, dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna, sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature nonché dovranno essere riportati: la “Data ordine”, la data o le date dell'avvenuta consegna ed installazione (le date, riportate sullo stesso modulo o verbale, dovranno essere distinte se l'installazione non avverrà contestualmente alla consegna), il numero progressivo dell'ordinativo di fornitura, il numero progressivo di installazione (assegnato dal Fornitore), il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna ed il quantitativo (numero) delle apparecchiature oggetto dell'ordinativo.



Le apparecchiature devono essere rese funzionanti e consegnate unitamente alla manualistica tecnica d'uso (hardware e software), nonché alle attestazioni di conformità; inoltre su ogni apparecchiatura consegnata dovrà essere apposta una etichetta riportante un "Codice identificativo Consip" che verrà comunicato al Fornitore in sede di stipula della Convenzione.

2.3.2. Assistenza e manutenzione

Il Fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento tutti gli elementi delle apparecchiature oggetto della fornitura (ivi compresi i dispositivi opzionali) per un periodo di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di accettazione/collaudò della fornitura, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta dell'Amministrazione, l'assistenza tecnica on site e, quindi, ponendo in essere ogni attività necessaria per la risoluzione dei malfunzionamenti.

Per malf funzionamento dell'apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware in esecuzione dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso; non è prevista assistenza sul software (sia esso sistema operativo od altro precaricato).

Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché l'apparecchiatura originale riparata torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi con l'Amministrazione interessata. Inoltre, in caso di sostituzione del personal computer, qualora il malf funzionamento non dovesse essere relativo all'unità disco fisso, il fornitore dovrà procedere allo spostamento del disco fisso dal personal computer guasto a quello in sostituzione al fine di ripristinare pienamente l'operatività della postazione di lavoro.

In caso di sostituzione di componenti del PC portatile, deve essere garantita la piena compatibilità con l'immagine del software precedentemente installata.

Gli interventi di assistenza tecnica dovranno essere richiesti dall'Amministrazione al Fornitore mediante il "Call Center".

Il Fornitore è obbligato ad eliminare il malf funzionamento ed a ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura entro 8 ore lavorative dalla richiesta di intervento.

Per ogni intervento dovrà essere redatta un'apposita nota, sottoscritta da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all'ordinativo di fornitura cui si riferisce l'apparecchiatura per la quale è stato richiesto l'intervento, il numero di installazione, il numero della chiamata, l'ora ed il giorno della chiamata, il numero dell'intervento, l'ora ed il giorno di intervento, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento).

2.3.3. Ritiro per smaltimento PC dismessi

Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature e dovrà essere prestato gratuitamente dal Fornitore se espressamente richiesto dall'Amministrazione.

L'Amministrazione deve esplicitamente indicare, nell'Ordinativo di fornitura, la richiesta del servizio e i riferimenti logistici per l'esecuzione del servizio stesso.

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da ritirare e trattare potranno essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti, come previsto ex art. 12 D. Lgs. 151/2005, per caratteristiche di peso e dimensione alle apparecchiature oggetto dell'ordinativo di fornitura. Tale obbligo del Fornitore è da intendersi nelle quantità pari al numero di apparecchiature ordinate.



Il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio di dismissione dell'esistente, di cui al presente paragrafo, per apparecchiature in possesso dell'Amministrazione medesima anche prima della stipula della Convenzione.

Resta peraltro inteso che è estraneo all'oggetto della Convenzione la fase prodromica della dismissione, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione (es.: "verbale di fuori uso" dell'U.T.E., ecc.).

Il servizio dovrà essere erogato entro i termini di seguito descritti:

- per ordini fino a 100 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 40 (quaranta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine";
- per ordini da 101 fino a 500 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine";
- per ordini da 501 a 1.000 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 70 (settanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine".
- per ordini superiori alle 1.000 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 110 (centodieci) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine".

3. Modalità della fornitura

3.1. Requisiti di conformità

Le Apparecchiature sono alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia, e sono munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea e sono conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

Il Fornitore garantisce la conformità delle Apparecchiature alle normative CEE o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle Apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.P.R. n.547/55, dal D.Lgs. n.277/91, dal D.Lgs. n.626/94 e successive modificazioni.

Le Apparecchiature sono provviste di regolare marcatura "CE" prevista dalle norme vigenti.

3.2. Collaudi

Entro 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna le apparecchiature fornite verranno sottoposte a collaudo da parte del Fornitore di tutte le apparecchiature oggetto di fornitura, in contraddittorio con l'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere ad un collaudo a campione sulle apparecchiature fornite.

Per collaudo si intende la verifica di non difformità dell'apparecchiatura rispetto a quanto indicato nella documentazione tecnica e manualistica d'uso, dell'accensione e del



funzionamento del personal computer (completo di tutti i dispositivi sia base che opzionali) e la verifica del caricamento dei software preinstallati.

4. Condizioni economiche

4.1. Corrispettivi

Sono di seguito riportati i prezzi (IVA esclusa) relativi alla fornitura delle apparecchiature descritte al paragrafo 2.2.

PC portatili Lotto 1 Listino prezzi	
Descrizione	Prezzo Offerta (euro)
A. Personal computer portatile Acer Travelmate 5760 in configurazione base con sistema operativo Windows	499,00
B. Personal computer portatile Acer Travelmate 5760 in configurazione base con sistema operativo Linux	416,00
Prodotti/servizi opzionali	
C. Batteria secondaria, con capacità superiore alla batteria principale	51,00
D. Dispositivo port replicator	47,00
E. Dispositivo di memorizzazione portatile (Memory key USB)	10,00

4.2. Procedure di applicazione delle penali

Le fasi operative del procedimento relativo all'applicazione delle penali sono:

1. Rilevamento del presunto inadempimento da parte del Fornitore.

L'Amministrazione Contraente potrà individuare e verificare eventuali inadempimenti da parte del Fornitore, agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione della Convenzione, sulla base di quanto riportato nella Convenzione stessa.

La Convenzione riporta tutti gli elementi necessari per il corretto accertamento dell'inadempimento e la determinazione del conseguente importo delle penali:

- l'elenco dei livelli di servizio, atti a garantire una corretta esecuzione del contratto e sanzionabili con penale in caso di inadempimento;
- gli adempimenti relativi all'esecuzione della fornitura del bene/servizio;
- i riferimenti alla documentazione contrattuale (Capitolato Tecnico, ecc.);



- i criteri di accertamento dell'inadempimento (modalità e documenti di riscontro, frequenza del controllo del livello di servizio);
- i criteri di calcolo dell'importo della penale;
- il soggetto preposto all'applicazione della penale

2. Contestazione al Fornitore

La contestazione della penale al Fornitore deve avvenire in forma scritta e deve necessariamente, dettagliare i riferimenti contrattuali e la descrizione dell'inadempimento (inclusi i documenti richiamati al punto 1 - **Rilevamento del presunto inadempimento**). Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno, la contestazione può contenere il calcolo economico della penale.

La comunicazione di contestazione da parte dell'Amministrazione Contraente deve essere indirizzata *in copia conoscenza* a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nelle Condizioni Generali.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, lo standard di lettera di contestazione penali utilizzabile dall'Amministrazione Contraente.

3. Controdeduzioni del Fornitore

Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

In assenza di risposta da parte del Fornitore entro i termini previsti, ovvero nel caso di deduzioni ritenute non sufficienti dall'Amministrazione Contraente sulla base di un'attenta analisi della documentazione contrattuale, l'Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali.

Sempre con comunicazione scritta, l'Amministrazione dovrà provvedere a rendere edotto il Fornitore della eventuale inapplicabilità delle penali a fronte della valutazione delle controdeduzioni da questi prodotte.

4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse

Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall'Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, potranno essere applicate (previa comunicazione scritta al Fornitore) le penali stabilite nella Convenzione, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri già definiti nella Convenzione stessa e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri per il calcolo in essa appositamente richiamati.

Nel caso di esito positivo della valutazione delle controdeduzioni del Fornitore, l'Amministrazione, dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore la eventuale non applicazione delle penali.

L' applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- a. **Riduzione della cauzione definitiva** per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta



dal Fornitore all'atto della stipula della Convenzione. Ai fini dell'escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita richiesta scritta a Consip S.p.A. includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione.

- b. **Compensazione del credito:** è data facoltà all'Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

Resta ferma la possibilità per il fornitore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all'Amministrazione e da questa indicato.

In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il *limite legale* previsto per l'ammontare *complessivo* delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le Condizioni Generali individuano il limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto/dell'ordinativo di fornitura. In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento contrattuale, fermo restando il caso specifico di diffida dal continuare nell'esecuzione del contratto.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di applicazione penali utilizzabile dall'Amministrazione Contraente.

Ulteriori tutele

- **Risarcimento del maggior danno**

Considerato che ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali nella misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura, il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Se, infatti, è stata convenuta anche la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi del comma 1 dell'art. 1382 c.c., il debitore inadempiente dovrà pagare gli interessi di mora ed eventualmente il maggior danno (art. 1224 c.c.), ma non nel loro intero ammontare (data l'impossibilità di cumulare penale e risarcimento integrale) bensì nella differenza tra l'ammontare di questo e la penale.

- **Risoluzione del contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato, in corso d'anno, penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Condizioni Generali).

- **Recesso dal contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:

- giusta causa,
 - reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
- di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali).

- **Esecuzione in danno**

L'esecuzione in danno è un istituto che permette all'Amministrazione Contraente di affidare a terzi la fornitura dei servizi oggetto del contratto per cui si è verificato il



grave inadempimento imputando le spese aggiuntive al Fornitore. Ciò può avvenire qualora il Fornitore non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale. L'esecuzione in danno è una forma ulteriore di tutela dell'Amministrazione Contraente rispetto ai suddetti strumenti di risoluzione contrattuale e può avvenire previa diffida.

5. Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'Amministrazione a favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia e dalla convenzione.

In particolare:

- il corrispettivo relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura è fatturato dal Fornitore alla “Data di Accettazione della Fornitura”;
- l'importo delle predette fatture è corrisposto dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 60 (sessanta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, e bonificato il pagamento del corrispettivo contrattuale sul conto corrente intestato alla Esprinet S.p.A. (mandataria del RTI con la mandante Converge S.p.A.) presso la Banca Popolare Commercio e Industria Agenzia di Legnano, Codice IBAN IT43T0504820201000000000395.



6. Come Ordinare

6.1. Registrazione

Per effettuare gli ordinativi, è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sulla portale www.Acquistinretepa.it. Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e successive:

1. Registrazione Base (chi sei)
2. Abilitazione (che fai)

Per acquistare sul sistema è necessario completarle entrambe.

L'abilitazione come Punto Ordinante, consente ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni, di identificarsi come utenti del servizio. A seguito della abilitazione, una volta effettuata l'autenticazione sul portale inserendo utente e password, è possibile effettuare acquisti.

L'abilitazione può avvenire nelle due modalità:

- **Con firma digitale:** in tal caso l'utente potrà effettuare acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma (MEPA, Accordo Quadro, Convenzioni, etc..) e nel caso delle Convenzioni potrà acquistare tramite tutte le iniziative di convenzione disponibili;
- **Senza firma digitale:** in tal caso l'utente non potrà effettuare acquisti su tutte le Convenzioni disponibili ma unicamente attraverso le convenzioni che consentono l'emissione dell'ordinativo sia online che via fax

6.2. Ordinario di fornitura

La presente convenzione consente l'emissione dell'ordinativo sia online che via fax.

La modalità operativa con la quale l'utente potrà operare varia in base al fatto che in fase di abilitazione abbia dichiarato o meno di possedere la firma digitale.

Utente abilitato con firma digitale: una volta effettuato il login sul portale www.acquistinretepa.it, inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l'utente:

- Ricerca il prodotto/servizio di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili
- Dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il prodotto/servizio selezionato
- Dal carrello, procede con la creazione dell'ordine
- Compila l'ordine in ogni sua parte e procede alla generazione del formato elettronico dello stesso e al suo salvataggio sul proprio PC.
- Dopo aver ricaricato a sistema il documento firmato digitalmente, effettua l'invio dell'ordine al fornitore tramite il sistema



Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'ordine attraverso le funzioni rese disponibili nella sezione Area Personale.

Si ricorda che al PO abilitato con firma digitale verrà sempre richiesto di firmare digitalmente gli ordinativi, anche nel caso di iniziative di convenzione che prevedono entrambe le modalità online e fax.

Utente abilitato senza firma digitale: una volta effettuato il login sul portale www.acquistinretepa.it, inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l'utente:

- Ricerca il prodotto/servizio di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili
- Dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il prodotto/servizio selezionato
- Dal carrello, procede con la creazione dell'ordine
- Compila l'ordine in ogni sua parte e procede alla generazione del formato elettronico dello stesso e al suo salvataggio sul proprio PC.
- Effettua l'invio dell'ordine al fornitore tramite il sistema
- Dopo aver inviato l'ordine tramite il sistema, invia l'ordine via fax al fornitore, dopo averlo firmato manualmente

Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'ordine attraverso le funzioni rese disponibili nella sezione Area Personale.

Qualora le Amministrazioni ordinanti abbiano necessità che alcuni prodotti siano consegnati in luoghi diversi, devono darne evidenza nell'Ordinativo, utilizzando la funzione del Multindirizzo.

Dal momento dell'invio dell'ordinativo l'Amministrazione ordinante può, nel termine di 24 ore, annullarlo (ad eccezione degli ordinativi inviati via posta); scaduto tale termine, l'ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dalla Convenzione.

Per la modalità di trasmissione dell'ordine via fax, non è necessario far seguire l'originale dell'ordinativo per posta ordinaria: è sufficiente archiviare il documento debitamente firmato e protocollato (come riportato nel D. Lgs. N. 39 del 12/2/93).



7. Riferimenti del fornitore

7.1. Call Center

Il Fornitore mette a disposizione dell'Amministrazione un apposito "Call Center" che funziona da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di assistenza tecnica ed in particolare:

- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richieste di intervento per manutenzione ed assistenza tecnica;
- ricezione e smistamento degli ordini e richieste di informazioni.

Il servizio è attivo tutti i giorni, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

Le chiamate effettuate oltre le 17:30, verranno registrate mediante segreteria telefonica, e si intendono come effettuate alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo.

Tale Centro avrà un numero telefonico ed un fax dedicati per la gestione delle richieste di assistenza tecnica dovute a malfunzionamenti delle apparecchiature.

Ad ogni chiamata ricevuta, per richiesta di intervento di manutenzione e/o consegna di materiale, il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo.

L'utente concorderà con l'operatore del Call Center il tipo di intervento da eseguire; verrà assegnato, e comunicato all'utente, un numero progressivo di chiamata (identificativo della richiesta di intervento) con l'indicazione della data ed ora di registrazione; i termini di erogazione dei servizi decorreranno dall'ora di registrazione della richiesta di intervento.

Per ogni intervento viene redatta apposita nota, sottoscritta da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: il numero ordine, il numero di installazione, il numero della chiamata, l'ora ed il giorno della chiamata, il numero dell'intervento, l'ora ed il giorno di intervento, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino.

Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center:

Numeri Call Center	
Telefono ordini:	800.896952
Telefono assistenza:	800.584653
Fax ordini:	800.896951
Fax assistenza:	049.9513680
Mail per invio ordini:	ordini_nb11_lotto1@converge.it
Mail per assistenza in garanzia:	assistenza.nb11@edpinfoservice.it



7.2. Responsabile generale del servizio

Al fine di agevolare l'esatta esecuzione contrattuale è stato individuato un "Responsabile generale del Servizio" del Fornitore, nella persona di:

Responsabile Generale del servizio
Sig. Massimo Tosti
TEL: 06-514271 Fax 06-51427610 Cell. 348-2607190
<i>Mail:</i> m.tosti@converge.it

Il responsabile generale del servizio ha la responsabilità delle seguenti attività:

- supervisione e coordinamento delle attività a partire dal momento di ricezione degli ordinativi di fornitura;
- pianificazione delle installazioni con le varie Amministrazioni ordinanti;
- monitoraggio dell'andamento delle installazioni e controllo del rispetto dei piani di installazione concordati;
- monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti attuativi della Convenzione;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell'Amministrazione e/o della Consip S.p.A..



8. Allegati

8.1. Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali

Roma,

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax

al n.

Spett.le

*“denominazione e indirizzo Impresa; se
RTI denominazione e indirizzo Impresa
mandataria”*

c.a. “referente fornitore”

[eventuale, in caso di RTI]

Spett.le

e p.c. “nome e indirizzo mandanti”

Oggetto: *denominazione della Convenzione per esteso* stipulata in data *inserire la data di stipula*
lotto/i *inserire il lotto/i di riferimento* ordinativo di fornitura *inserire l'ordinativo di riferimento*
- contestazione addebito ai sensi dell'art. **XX** delle Condizioni Generali della Convenzione.

Con riferimento alla convenzione e all'ordinativo di fornitura in oggetto, la scrivente Amministrazione formula la presente per contestare formalmente a Codesta/o *Impresa/RTI/Consorzio* quanto segue.

*[descrizione “circostanziata” dell'inadempimento totale o parziale o del ritardo nell'adempimento
oggetto di contestazione]*

*[es.: i beni oggetto della fornitura avrebbero dovuto essere consegnati, ai sensi dell'art.della
convenzione entro e non oltre il, mentre a tutt'oggi non sono stati consegnati, oppure sono
stati consegnati in parte (indicare il numero dei beni oggetto di mancata consegna), oppure sono
stati consegnati in data].*

N.B. : fare riferimento a qualsiasi documentazione idonea e comprovante la circostanza contestata.

In relazione alle summenzionate contestazioni si rammenta che l'art. **XX** delle Condizioni Generali della Convenzione, prevede quanto segue: *[riportare testualmente il contenuto dell'articolo delle*



Condizioni Generali della Convenzione nel quale è prescritta l'obbligazione specifica che il fornitore non ha eseguito o non ha eseguito in modo conforme alla Convenzione e che è oggetto di contestazione].

A mente dell'art.della Convezione, in ragione del contestato inadempimento la scrivente Amministrazione, ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente importo complessivo, quantificato secondo il seguente calcolo analitico:

es.: gg. ritardo x importo penale giornaliera

Alla stregua di quanto sopra dedotto e contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. delle Condizioni Generali si invita [l'Impresa/RTI/Consorzio](#) in indirizzo a trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro le [ore___del giorno_____](#) ogni eventuale deduzione in merito a quanto sopra contestato.

A mente dell'articolo testé richiamato, si rammenta che qualora Codesta/o [Impresa/RTI/Consorzio](#) non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate da codesta/o [Impresa/RTI/Consorzio](#), pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, si procederà, previa opportuna comunicazione, all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, secondo le modalità stabilite nella Convenzione ivi compresa [l'escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione/la compensazione del credito](#).

Con ogni salvezza in ordine al risarcimento del maggior danno, nonché alle tutele di legge e di contratto a fronte del contestato inadempimento.

Distinti Saluti



8.2. Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali

Roma,

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax

al n.....

Spett.le

*“denominazione e indirizzo Impresa; se
RTI denominazione e indirizzo Impresa
mandataria”*

c.a. “referente fornitore”

[eventuale, in caso di RTI]

Spett.le

e p.c. “nome e indirizzo mandanti”

Oggetto: *denominazione della Convenzione per esteso*, stipulata in data *inserire la data di stipula*
lotto/i *inserire il lotto/i di riferimento* ordinativo di fornitura *inserire l'ordinativo di riferimento -*
applicazione penali per inadempimento / non applicazione delle penali oggetto di contestazione

In riferimento alla nostra comunicazione del prot. n., relativa alla convenzione e
all'ordinativo di fornitura in oggetto, comunichiamo quanto segue.

[1° caso] Preso atto che codesta/o *Impresa/RTI/Consorzio* non ha provveduto a fornire entro il
termine ivi stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento,

[2° caso] Considerato che le deduzioni inviate da codesta/o *Impresa/RTI/Consorzio*, con nota in data
....., pur essendo pervenute tempestivamente, non sono state ritenute idonee dalla scrivente a
giustificare l'inadempienza contestata,

con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione procederà
all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, *mediante*
escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione / mediante
compensazione tra quanto dovuto a titolo di corrispettivo e la corrispondente somma dovuta a titolo
di penale. Specificamente, in base a quanto stabilito dall'art..... della
Convenzione.....provvederemo all'escussione/alla compensazione della somma di Euro [inserire
la quantificazione delle penali prevista dalla Convenzione] .



Vi rammentiamo altresì che la richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso codesta [Impresa/RTI/Consorzio](#) dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato l'obbligo di pagamento della penale in oggetto.

(NELL'IPOTESI DI ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE) Codesta società sarà tenuta a provvedere al reintegro della cauzione entro il termine di **10 (dieci) giorni lavorativi** dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Codesta Amministrazione, secondo quanto previsto [all'articolo comma](#), della [Convenzione/delle Condizioni Generali](#).

[\[3° caso\]](#) Considerato che le deduzioni inviate da codesta [Impresa/RTI/Consorzio](#) sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata, con la presente Vi comunichiamo formalmente che codesta Amministrazione non procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali.

Vi rammentiamo tuttavia, che la ritenuta inapplicabilità delle penali indicate nella Convenzione, non esonera in nessun caso codesta [Impresa/RTI/Consorzio](#) dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato motivo di contestazione.

[\(NEL CASO DI APPLICAZIONE DELLE PENALI\)](#) Con ogni salvezza in ordine al risarcimento del maggior danno, nonché alle tutele di legge e di contratto a fronte del contestato inadempimento.

Distinti saluti.

ALLEGATO ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE CONDIZIONI GENERALI



ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

1. I termini indicati nella Convenzione hanno il significato di seguito specificato:

- a) **Amministrazioni Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni:** le pubbliche amministrazioni che - sulla base della normativa vigente - sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, in particolare le Pubbliche Amministrazioni definite dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002), sono legittimati ad utilizzare la Convenzione;
- b) **Amministrazione/i Contraente/i:** la/e Amministrazione/i Pubblica/che che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
- c) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la Convenzione, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 3;
- d) **Convenzione:** la Convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. e il Fornitore, alla quale sono allegate le presenti Condizioni Generali, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- e) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- f) **Ordinativo di Fornitura:** il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica;
- g) **Contratto/i attuativo/i e/o contratto/i di fornitura:** l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione;
- h) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- i) **Parte:** Consip o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");
- l) **Unità/Punto/i Ordinate/i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
- m) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- n) **Sistema:** Sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione accessibile dal sito www.acquistinretepa.it;
- o) **Sezione Convenzioni:** lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i., gestito dalla Consip S.p.A., contenente un'area riservata alla Convenzione;



- p) **Sito:** il sito internet
- q) **Certificato di verifica di conformità:** attestazione di esecuzione a regola d'arte delle prestazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali rilasciato dalle Amministrazioni contraenti al Fornitore secondo le modalità di cui all'art. 322 e ss. del d.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 2

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata:
 - a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti "Condizioni Generali" che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
 - d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - g) dal Codice Etico della Consip S.p.A..
2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 3

UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Pubbliche a partire dalla data di attivazione indicata dall'articolo 5, comma 1, della Convenzione.
2. L'avvio delle prestazioni contrattuali, ai sensi di quanto statuito dall'art. 153 del d.P.R. n. 207/2010 dovrà comunque avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di attivazione. Resta salvo quanto previsto al comma 6 dell'art. 159 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
La Consip si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare



esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Consip S.p.A. si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

4. L'utilizzo della Convenzione avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L'accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato 10 al Disciplinare di gara, che le Amministrazioni Pubbliche e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente. Con finalità esclusivamente sperimentali, Il Sistema consente anche la trasmissione dei dati degli ordini emessi verso il fornitore aggiudicatario in formato XML, secondo le specifiche definite dal progetto PEPPOL (vedasi www.peppol.eu). Tale trasmissione avverrà attraverso l'infrastruttura di trasporto sviluppata dal progetto PEPPOL, alla quale il fornitore aggiudicatario dovrà connettersi per ricevere i dati degli ordini. Resta inteso in ogni caso che, ai fini degli obblighi nascenti dalla presente convenzione, farà fede esclusivamente l'ordinativo di fornitura emesso e sottoscritto secondo le modalità previste nel presente articolo
5. Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Pubbliche come definite nel precedente articolo 1, comma 1, lettera a).
6. Per potere acquistare attraverso la Convenzione ed emettere validi Ordinativi di Fornitura, il Punto Ordinate dell'Amministrazione Pubblica deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l'abilitazione del Punto Ordinate non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinate.
7. Le predette Amministrazioni Pubbliche, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinate attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano le Convenzioni mediante Ordinativi di Fornitura. L'Ordinativo di Fornitura consiste, anche considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 452, della Legge n. 296/2006, in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinate, con le modalità di seguito descritte.
8. Affinché l'Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinate e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. In caso di impossibilità per il Punto Ordinate di sottoscrivere con firma digitale l'Ordinativo di Fornitura, il Punto Ordinate potrà, in alternativa all'ipotesi di cui sopra, inviare tramite il Sistema l'Ordinativo di Fornitura sprovvisto di firma digitale, stampare il medesimo Ordinativo di Fornitura, sottoscriverlo con firma autografa e inviarlo al Fornitore via fax o a mezzo raccomandata a.r. o con qualsiasi altro mezzo anche elettronico. Si evidenzia che in caso di discordanza tra il contenuto del documento cartaceo e il contenuto del documento informatico non firmato digitalmente a prevalere sarà sempre e comunque il primo.
Non è consentito l'invio di Ordinativi di Fornitura con altre modalità.



9. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare le Convenzioni, dovrà, tempestivamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, informare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
10. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
11. Per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
12. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono con la ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle medesime Amministrazioni Contraenti con le modalità sopra indicate, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 11. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato la Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo contratto attuativo della Convenzione i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
13. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio dell'Ordinativo di Fornitura medesimo, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'invio e/o trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche per parte dell'Amministrazione Contraente, e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
In caso di invio dell'Ordinativo di Fornitura non sottoscritto con firma digitale attraverso il Sistema e dell'Ordinativo sottoscritto con firma autografa a mezzo fax, per posta, o con qualsiasi mezzo elettronico, l'Amministrazione ha la facoltà di revocare il predetto ordinativo con comunicazione da inviare a mezzo fax entro un giorno lavorativo dall'invio dell'Ordinativo a mezzo fax, per posta, o con qualsiasi mezzo elettronico.
14. Qualora venga richiesto dalla Consip S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.
15. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di



verifica di conformità relativamente ai singoli Ordinativi di fornitura di cui all'art. 322, d.P.R. n. 207/2010, ai fini dello svincolo della cauzione ex art. 306, d.P.R. n. 207/2010. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.

16. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010; ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

ARTICOLO 4

VALIDITÀ TEMPORALE DELLA CONVENZIONE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni Pubbliche possono inviare l'Ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
2. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione.

ARTICOLO 5

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in



vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
 - h) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle



Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura; (b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
14. I servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
15. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle



attività, delle forniture e dei servizi affidati.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

ARTICOLO 7

VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITÀ

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del d.P.R. n. 207/2010, la Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, riferiti sia agli Ordinativi di Fornitura sia alla Convenzione, così come stabiliti nel Disciplinare di Gara.
2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, si riserva di risolvere la convenzione.
3. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell'Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della Consip



S.p.A., il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere alla Consip S.p.A. medesima la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all'Ente Terzo entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.

4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore dell'Ente Terzo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, in conformità a quanto espressamente previsto nell'Allegato "A" - Capitolato tecnico.
5. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l'Ente Terzo comunicherà alla Consip S.p.A. l'inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. La Consip S.p.A., surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla cauzione prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento delle somme dovute all'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
7. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del d.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
8. In conformità a quanto previsto all'art. 312, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, la Consip S.p.A., ove in relazione al singolo acquisto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalle singole Amministrazioni Contraenti potrà risolvere la presente Convenzione e procedere all'aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.

ARTICOLO 8

SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A. nell'ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione



dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi.

ARTICOLO 9

IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi, indicati nella Convenzione, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nella Convenzione.

5. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione, pena l'applicazione delle penali ivi previste.

Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni Contraenti sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota", nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 9 del presente articolo.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

6. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva



(D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

7. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nella Convenzione medesima.
12. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.



13. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 24 delle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 10

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti *ex lege*.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 11

TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.



2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 12

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo e alla Convenzione od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto, stipulato a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e nei limiti di cui all'art. 145, d.P.R. n. 207/2010; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il



diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. La Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione, potrà trovare applicazione l'articolo 15, comma 2, lett. g) delle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 13

CONDIZIONI E MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CAUZIONE

1. La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., ed il cui importo è indicato nella Convenzione, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo



avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra.

Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A..
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 14

RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 22, il Fornitore si impegna,



altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

ARTICOLO 15

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R, dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo contratto attuativo e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del d.lgs. n. 163/2006 nonché nelle presenti Condizioni generali, nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, i singoli contratti attuativi e/o la Convenzione nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A., anche ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13 delle Condizioni Generali;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell'articolo 17 delle presenti Condizioni Generali;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 20 delle presenti Condizioni Generali;
 - f) nei casi di cui agli articoli 7 (Verifiche ispettive e di conformità); 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 14 (Riservatezza), 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 18 (Subappalto), 19 (Divieto di cessione del contratto), 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001) e 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
 - g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali;



3. La Consip S.p.A. potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni Contraenti in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni contraenti si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Consip S.p.A.
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 16

RECESSO

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di



natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo contratto di fornitura.
5. L'Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
7. Qualora la Consip receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 17

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati agli allegati 7A e 7B del disciplinare di gara
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.



4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la cauzione a copertura di quanto versato.

ARTICOLO 18

PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO

1. Resta inteso che, qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Consip S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Consip S.p.A., almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto. La singola Amministrazione contraente, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 170, comma 7, del d.P.R. n. 207/2011, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell'esecuzione.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del



Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Resta inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, le singole Amministrazioni Contraenti, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, procederanno alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All'esito della predetta attività, le Amministrazioni dovranno inviare le risultanze dell'istruttoria corredate dalla relativa documentazione a Consip S.p.A., la quale, sulla base di tali risultanze, e riservandosi in ogni caso la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti ed integrazioni, potrà disporre l'eventuale pronuncia di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8.
11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nelle presenti Condizioni Generali e nella Convenzione.
14. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Consip S.p.A. annulerà l'autorizzazione al subappalto.
17. Conformemente a quanto previsto nel disciplinare di gara, la Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato



alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.

18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
19. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 19

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

ARTICOLO 20

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 21

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.



2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 22

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa nonché dei singoli Ordinativi di Fornitura in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.

La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti e, per esse, a Consip S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 23

CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico della Consip S.p.A. consultabile sul sito internet di quest'ultima e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A..



2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo e così come verrà reso disponibile dalla Consip all'atto della stipula.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione.

ARTICOLO 24

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata



comunicazione alla Consip e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - la Convenzione si intende risolta anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la Consip S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

SEDI DI CONSEGNA

SEDE	Pc Notebook	
		Referente per consegna
Sez. di Forlì – Via Salinatore, 20 – 47120 Forlì	1	Fabio Fabbri - 0543 451 418
Direzione Tecnica – Largo Caduti del Lavoro, 6 – 40122 Bologna	2	Leda Ferrari - 051 528 1230
Direzione Generale – Via Po, 5 – 40139 Bologna	2	Federico De Santis - 051 622 3834
Servizio Idrometeoclima – Viale Silvani, 6 – 40122 Bologna	4	Francesca Martelli - 051 649 7523

N. Proposta: PDTD-2013-120 del 20/02/2013

Centro di Responsabilità: Servizio Sistemi Informativi

OGGETTO: Servizio Sistemi Informativi. Adesione alla convenzione Consip “PC Portatili 11” relativa alla fornitura di Notebook elettronici a ridotto impatto ambientale per le sedi Arpa.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell’Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 26/02/2013

Il Responsabile dell’Area Bilancio e
Controllo Economico
